

Edizione di giovedì 10 aprile 2014

PROFESSIONISTI

[Scomputo ritenute in RE: le certificazioni talvolta possono essere fuorvianti](#)

di Fabio Garrini

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Investitore all'estero fai da te?](#)

di Ennio Vial

ENTI NON COMMERCIALI

[Il certificato penale nell'associazionismo](#)

di Fabio Pauselli

ACCERTAMENTO

[I "vantaggi" fiscali della separazione](#)

di Maurizio Tozzi

IVA

[Il rappresentante fiscale può avvalersi del plafond per non pagare l'Iva sugli acquisti](#)

di Marco Peirolo

BUSINESS ENGLISH

[Tax Litigation: come tradurre in inglese le vicende di un contenzioso tributario?](#)

di Stefano Maffei

PROFESSIONISTI

Scomputatione ritenute in RE: le certificazioni talvolta possono essere fuorvianti

di Fabio Garrini

Attività propedeutica alla **compilazione del quadro RE** della dichiarazione dei redditi di un contribuente esercente arte o professione è quella di raccolta (talvolta supplicata...) delle **certificazioni** che sono (o, per meglio dire, dovrebbero) essere rilasciate dai loro clienti, certificazioni nelle quali vengono attestate le ritenute operate. Se infatti vero è che l'Agenzia, con la [R.M. n.68/E/09](#), ha di fatto avallato la possibilità di scomputare **le ritenute subite indipendentemente dal possesso delle relative certificazioni**, è altrettanto vero che le prescrizioni contenute in tale documento di prassi possono causare più di qualche **problema operativo** che può essere bypassato tramite una **pianificata raccolta** di dette certificazioni.

Va però detto che una eventuale scelta di basarsi solo sulle ritenute certificate potrebbe, in alcuni casi **condurre in errore**. Vediamo quando questo può avvenire.

Rilevanza del pagamento per il cliente

In un precedente contributo (["Rilevanza dei compensi: si fa presto a dire "incasso"](#)) ci siamo occupati della rilevanza dell'incasso per il percettore delle somme: ora occorre ricordare quando vada considerato detto **pagamento per chi ha erogato la somma**.

Prendiamo a riferimento il caso, certamente più diffuso, del bonifico bancario: facendo riferimento ai chiarimenti contenuti nella [CM 38/E/10](#), si è stabilito che per il professionista il compenso si considera incassato con riferimento alla data in cui le somme sono disponibili sul suo conto.

D'altro canto, nello stesso documento, l'Agenzia ha osservato come tale momento **potrebbe non coincidere** con quello rilevante ai fini dell'individuazione del periodo/mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel modello 770. Proprio questo è il punto: per il **committente** che paga il compenso, infatti, **ai fini della adempimento dell'obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento** ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla sua disponibilità.

Di conseguenza, il committente pagatore provvederà a compilare la certificazione avendo a

riferimento tale data.

Scomputo della ritenuta

La medesima circolare richiamata ricorda che **il professionista scomputa la ritenuta subita nel periodo d'imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale.**

Riferiamoci ad un caso concreto. Luigi Bianchi paga al professionista Mario Rossi la fattura di € 1.000 (tralasciamo l'IVA che in questa sede non interessa):

- Luigi Bianchi ha effettuato il pagamento della fattura il 31 dicembre 2013 per € 800, ha versato la ritenuta di € 200 entro il 16 gennaio 2014 e quindi andrà ad inserire detta ritenuta nel modello 770 relativo al 2013
- Mario Rossi riceve l'accredito il 2 di gennaio 2014, quindi andrà a dichiarare tali somme solo nel prossimo modello UNICO 2015.

Mario Rossi si vedrà recapitare la certificazione con cui Luigi Bianchi gli comunica di aver operato a dicembre la ritenuta, ma tale **ritenuta** potrà essere **scomputata** dal professionista Mario Rossi **solo nel prossimo modello UNICO 2015** perché in quella sede andrà a dichiarare il reddito cui tale ritenuta inerisce.

Concludendo, pare evidente che **procedere alla semplice somma delle ritenute certificare** sarebbe operazione che porta ad **errore nel caso di incassi a ridosso della fine dell'anno**: per una corretta compilazione del rigo RE26 sarà infatti necessario partire dalle fatture da considerarsi incassate nel 2013 (quelle contenenti i compensi dichiarati al rigo RE2), isolando le **relative ritenute di pertinenza**, mentre le certificazioni saranno conservate come supporto documentale in caso di eventuale verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Investitore all'estero fai da te?

di Ennio Vial

La **crisi** in cui versa l'Italia **negli ultimi anni** porta molti operatori ad affacciarsi nei mercati internazionali sviluppando nuovi business in Paesi esteri dove si ritiene possibile, o quanto meno ci si auspica, di ottenere interessanti prospettive di sviluppo.

Il consulente che assiste questi fenomeni deve dotarsi di una **particolare competenza** sui temi dell'internazionalizzazione, pena il rischio di **pesanti sanzioni** in caso di futuri accertamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Molti credono che sia sufficiente trovare un **contatto** nel Paese dove voglio indirizzarmi: ho un biglietto da visita ed il gioco è fatto!

La prima valutazione da fare, tuttavia, attiene alla reputazione dei consulenti. Alcune domande possono permettere di **discernere gli operatori seri** dai "farfalloni". Innanzitutto, chiedete ed appurate da altre fonti se effettivamente questi consulenti **vivono** nel **Paese** che propongono o se sono invece residenti in Italia e, magari, nel paese estero hanno solamente un contatto o un ufficio che ha sede in un albergo.

L'assenza dal luogo porta a **sottovalutare eventuali criticità** connesse all'investimento e potrebbe configurarsi **l'esterovestizione** societaria se questi operano poi come amministratori delle nostre società. Come noto, infatti, la residenza fiscale dei soggetti societari è legata al **luogo di amministrazione** e all'oggetto dell'attività. Anche se la residenza dell'amministratore non dovrebbe incidere sul luogo di amministrazione della società estera, il fatto che il consulente viva in Italia potrebbe far sorgere la criticità evidenziata.

Se vivono in loco offriranno maggiori sicurezze ma ovviamente avranno meno **competenze** per quanto attiene alla **visione italiana**. Su temi particolarmente delicati attinenti alla disciplina italiana potranno dare un cenno ma, se seri, rinvieranno ad un professionista italiano. Diversamente, si improvviseranno **esperti di modulo RW**, di tassazione di flussi internazionali eccetera ... dovete quindi prestare la massima attenzione alla affidabilità di queste informazioni.

Molti ritrasmettono come un ponte radio informazioni approssimative captate in giro.

Questa attività di "discernimento" non è assolutamente facile ma i problemi non sono finiti.

Generalmente, l'investimento estero operato attraverso una **società di diritto locale** avviene direttamente da parte dell'imprenditore persona fisica oppure attraverso una società italiana non in base ad una valutazione ponderata, quanto piuttosto "a caso" o seguendo l'emozione del momento.

Le conseguenze delle diverse scelte sono notevoli: basta pensare al differente effetto sui **dividendi rimpatriati** a seconda dei due casi.

La persona fisica deve indicare l'investimento nel Modulo RW e versare **l'IVAFE**; le società (ad eccezione delle società semplici) sono esonerate da tali adempimenti.

Tra gli altri profili di criticità si annovera quello del **transfer price**, in quanto l'Amministrazione fiscale italiana – e spesso anche quella dell'altro Paese – cercheranno di evitare il drenaggio di materia imponibile verso Paesi a fiscalità ridotta.

Altro ulteriore aspetto cruciale è quello della **tassazione CFC di cui all'art. 167 del tuir**. Non alludo tanto a quella relativa ai paradisi fiscali, ormai studiata da oltre una decina di anni e tutto sommato conosciuta dagli operatori, quanto piuttosto alla più **subdola cfc white list** di cui al comma 8 bis del medesimo articolo 167. Basta scegliere un paese con una fiscalità inferiore alla metà di quella italiana e svolgere una **attività** qualificata come **passiva** (come ad esempio i servizi infragruppo) ed il gioco è fatto: il reddito della società estera viene tassato per **trasparenza** in Italia in capo al socio di controllo.

Devo dire che questo tema viene trascurato di più per cui prevedo **conseguenze dirompenti** negli anni avvenire quando i verificatori troveranno questo filone che oserei dire "d'oro".

Altri aspetti sono poi la **stabile organizzazione occulta** e l'esterovestizione.

L'esterovestizione, tutto sommato, rappresenta forse l'ultimo dei problemi in quanto una **organizzazione amministrativa** adeguata, unita ad una **effettiva gestione estera** del business permette il superamento del problema.

In merito all'ipotesi della **stabile organizzazione occulta** si pensi all'agente monomandatario all'estero che ha il potere di concludere i contratti per conto dell'impresa o alla società interamente controllata priva di autonomia finanziaria, economica e decisionale.

ENTI NON COMMERCIALI

Il certificato penale nell'associazionismo

di Fabio Pauselli

Entra in vigore dal 6 aprile l'obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato penale a tutto il personale impiegato in attività che sono a diretto contatto con minorenni, al fine di verificare eventuali condanne a loro carico.

In particolare l'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 2014, in attuazione della direttiva dell'Unione europea n. 93 del 2011, prescrive che il *“soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,”* deve richiedere, **prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro**, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare al fine di verificare l'esistenza di condanne riguardante i reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609- undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, nonché l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Nel caso in cui il datore ometta di richiedere la certificazione in oggetto ai propri dipendenti, la sanzione è davvero rilevante: **da euro 10.000 a euro 15.000 e in funzione del numero di violazioni commesse.**

Questa norma, considerato l'esplicito riferimento normativo al **“datore di lavoro” come unico soggetto obbligato, non esclude di certo gli enti non commerciali.** In particolare quel riferimento alle *“attività volontarie”* presente all'interno del decreto legislativo ha generato vivaci reazioni nel mondo dell'associazionismo, allarmando soprattutto quegli enti in cui il volontariato è l'asse portante delle attività. Per non parlare di tutte quelle associazioni sportive in cui istruttori, dirigenti, amministrativi, non svolgono mai delle mansioni inquadrabili all'interno di un vero e proprio rapporto di lavoro.

In soccorso del mondo associativo è giunta una [**nota di chiarimento**](#) emanata dall'ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, nella quale si specifica che l'obbligo di rispettare tale adempimento sorge soltanto nel caso in cui l'ente o l'associazione che svolge un'attività organizzata (non occasionale e sporadica) si appresta alla stipula di un contratto di lavoro per avvalersi dell'opera di terzi. **L'obbligo non sorge, invece, ove ci si avvalga di forme di collaborazione che non siano strutturate all'interno di un ben definito rapporto di lavoro.**

Pertanto, le nuove disposizioni valgono soltanto in tutti quei casi in cui s'instaura un vero e proprio rapporto di lavoro, poiché al di fuori di quest'ambito non può dirsi che il soggetto che si avvale dell'opera di terzi possa assumere la qualità di "datore di lavoro".

Il chiarimento fornito dal Ministero della Giustizia, nonostante faccia esplicito riferimento ai volontari, **si ritiene che possa essere esteso a tutte quelle figure professionali che** collaborano con enti e associazioni no-profit e dalle quali **percepiscono** soltanto **dei rimborsi spese o dei compensi di natura occasionale**. Anche le **associazioni sportive dilettantistiche saranno escluse** dalla richiesta del certificato penale **per tutte quelle prestazioni sportive (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, istruttori, ecc..) e non (collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale)** i cui compensi rientrano nei **redditi diversi**, art. 67 TUIR, comma 1, lettera m).

ACCERTAMENTO

I “vantaggi” fiscali della separazione

di Maurizio Tozzi

La **Carta Costituzionale, agli articoli 29 e seguenti, risalta il ruolo della famiglia** nel nostro ordinamento. **L'articolo 31**, in particolare, sancisce che *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*. La domanda che si pone è se sul fronte fiscale ciò sia vero o meno.

Il primo elemento di dubbio sorge in riferimento all'atavica **soglia reddituale** per essere considerati fiscalmente a carico di altri, ancora fissa a 2.841,00 euro, peraltro al lordo degli oneri deducibili, in cui ricade anche la deduzione forfettaria dell'abitazione principale: in termini pratici, un contribuente con un minimo di reddito, ad esempio 2.300,00 euro e con una quota del 50% dell'abitazione principale con reddito di 600,00 euro, non è più considerabile fiscalmente a carico. La cosa è abbastanza avvilente, soprattutto se considerata in rapporto alle famiglie numerose. Il Tuir prevede un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro per coloro che hanno almeno 4 figli: ebbene, non sia mai che qualcuno proponga un lavoro occasionale di scarsa entità e magari limitato nel tempo ad uno dei figli. **Si rischia di perdere il beneficio fiscale**. E lo stesso dicasi per chi pensa di avviare il figlio all'attività dei c.d. “minimi”. Il reddito ivi percepito comunque rileva per i carichi di famiglia e dunque l'effetto sui benefici è immediato.

Circa gli oneri deducibili e detraibili poi si possono incontrare punte di vero sadismo. Prendiamo i mutui. Se si acquista un immobile prima casa, è possibile detrarre la quota del coniuge a carico. Se invece si decide, tramite il mutuo, di costruire la prima casa, **la quota del coniuge non è detraibile**. La motivazione? Qualcuno si è dimenticato di scrivere lo stesso periodo nella norma riferita alla costruzione. L'aspetto simpatico è il mutuo c.d. misto: a fronte della stessa ipotesi, un contribuente può detrarre la quota del coniuge limitatamente all'importo di mutuo utilizzato per l'acquisto, ma non per quella riferita alla costruzione/ristrutturazione.

Sui cani guida per i non vedenti il paradosso è clamoroso: la faccio breve, se si ha la sfortuna di avere un non vedente a carico, è possibile detrarre l'acquisto del cane guida. Solo che **non si ha diritto alla detrazione forfettaria delle spese di mantenimento del cane guida**, non essendo un onere richiamato tra quelli fruibili per i soggetti a carico.

Dove non arriva la norma provvede l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria. Ad

esempio, nel caso dei veicoli per i portatori di handicap, con estrema rigidità l'agenzia delle entrate ([risoluzione n. 4 del 2007](#)) ha negato la detrazione nel seguente caso: tizio ha a carico il coniuge ed il portatore d'handicap. Il veicolo viene intestato al coniuge. La detrazione è fruibile solo se il veicolo è intestato al portatore d'handicap oppure a chi lo a carico (nel caso Tizio). Sorgono due domande: chi ha mai potuto sostenere le spese del veicolo, se non comunque Tizio; **che fine ha fatto la rilevanza sociale dell'onere**, oltremodo importante verso i portatori d'handicap, laddove in luogo di considerare la spesa e la sua finalità si ragiona in maniera burocratica.

L'agenzia delle entrate è peraltro rigida anche nelle casistiche da redditometro: a parere del fisco, infatti, gli interventi di modica entità da parte dei genitori non sono mai rilevanti se non si rientra nel medesimo nucleo familiare. E meno male che *"i figlie so piezz' e core"*. Ma l'aspetto serio della vicenda è **la mancata considerazione dell'articolo 433 del codice civile**, dove è imposto l'obbligo di intervenire a vantaggio di soggetti familiari non abbienti. Orbene, se la famiglia deve sostenere in casi "complicati", non si comprende perché non possa esservi la solidarietà familiare anche in casi ordinari.

Il tutto poi diviene quasi assurdo se si considera che, a conti fatti, **una bella separazione attribuisce un clamoroso vantaggio fiscale**. Il caso mi è stato proposto da un amico, che in presenza di una famiglia numerosa (4 figli), con reddito cospicuo ma con moglie a carico, ha pensato bene di procedere nel seguente modo: abitando ad un secondo piano di un immobile e non trovando altre soluzioni, ha acquisto un altro appartamento posto al quarto piano dello stesso immobile. Non essendo gli appartamenti contigui, non riesce a procedere all'accatastamento unitario. Interpellando il comune di riferimento e chiedendo anche un sopralluogo, si è visto confermare dai vigili urbani la sua particolare situazione, con cui si evidenzia che il suo nucleo familiare vive in entrambi gli immobili. Il problema è però che sia fiscalmente che ai fini IMU, nonché delle altre imposte, **i due appartamenti non sono "unificabili"**, a prescindere dalle certificazioni e pertanto solo per un immobile è riconosciuta la caratteristica di "abitazione principale". L'amico in questione mi ha chiesto una soluzione anche perché paga il mutuo per il secondo immobile e non vorrebbe perdere la detrazione fiscale.

Dopo ampia riflessione ho consigliato di separarsi, **facendo però tutto per bene**. Mi spiego: il secondo immobile deve essere assegnato al coniuge, con relativo affidamento dei figli. L'amico invece rimane nel primo immobile quale sua abitazione principale. L'immobile della moglie e dei figli origina comunque il diritto a detrarre gli interessi sul mutuo, posto che la condizione normativa richiesta è che si tratti di abitazione principale almeno dei familiari. Divenendo "prime case", si elimina il problema fiscale e IMU. Dopo di che il "capolavoro". Un bell'assegno di 2.000,00 euro mensile alla moglie. Lui ha un'aliquota Irpef al 43%, la moglie avrebbe in tal modo il 23%. Lui deduce e recupera il primo 20% netto rispetto all'importo erogato al coniuge. La moglie però ottiene le detrazioni per i familiari a carico molto elevate, essendo rapportate ad un reddito di gran lunga inferiore (mentre l'amico, con reddito maggiore, detraeva molto poco). Insomma, l'operazione vale ben oltre **10 mila euro l'anno**.

Ora, tutto ciò ha un senso? Articolo 31 della Costituzione: *La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose*".

IVA

Il rappresentante fiscale può avvalersi del plafond per non pagare l'Iva sugli acquisti

di Marco Peirolo

Ci sono **imprese extra-UE** che fanno uso di **“magazzini centrali”** situati in uno o più Paesi membri nei quali vengono introdotti i beni acquistati per essere successivamente rivenduti sui mercati europeo e/o mondiale.

Ipotizzando che uno di questi magazzini si trovi in Italia e che in esso siano stoccati i **beni acquistati da fornitori nazionali**, l'impresa non residente:

1. **dal lato passivo**, riceverà **fatture con addebito dell'IVA**, in quanto relative ad **operazioni “interne”**, che si considerano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'**art.7-bis, comma 1, del D.P.R. n.633/1972**;
2. **dal lato attivo**, cioè in sede di rivendita dei beni, **non applicherà l'IVA**, trattandosi di cessioni:
 - **in reverse charge**, se l'acquirente è italiano (cessione interna, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972);
 - ovvero, **non imponibili**, se l'acquirente è localizzato in **altro Paese UE** (cessione intracomunitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993) o in un **Paese extra-UE** (cessione all'esportazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972).

Nella situazione descritta, l'impresa estera è **obbligata ad identificarsi ai fini IVA in Italia per mezzo di un rappresentante fiscale**, posto che l'identificazione diretta (di cui all'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) resta tuttora preclusa per i soggetti extra-UE ([risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 220 del 5 dicembre 2003](#)).

La nomina del rappresentante fiscale, secondo le modalità previste dall'art.17, comma 3, del D.P.R. n.633/1972, è **obbligatoria** in quanto le cessioni verso l'estero sono **territorialmente rilevanti in Italia** ai sensi del citato art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, è dall'Italia che i beni partono a destinazione dei clienti di altro Paese UE o extra-UE, per cui la fatturazione e gli ulteriori obblighi “formali” (es. dichiarazione IVA annuale e comunicazione annuale dati IVA) vanno adempiuti secondo le regole previste dalla nostra legislazione.

L'impresa non residente, anche nominando il rappresentante fiscale, si ritrova in una **posizione**

di credito IVA nei confronti dell'Erario italiano in ragione del fatto che l'imposta assolta sugli acquisti **non può essere scomputata dall'imposta dovuta sulle cessioni**, soggette a reverse charge o al regime di non imponibilità.

Se le cessioni non imponibili registrate nell'anno precedente sono **superiori al 20% del volume d'affari** realizzato in Italia può essere opportuno che il rappresentante fiscale operi in veste di esportatore abituale, acquistando dai fornitori nazionali senza IVA ex **art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972**.

Tale possibilità, **in un primo tempo non ammessa** – per i soggetti non residenti – dalla **C.M. 8 novembre 1973, n. 70/502886**, è stata **successivamente riconosciuta** dalla **R.M. 21 giugno 1999, n. 102/E** e ribadita, da ultimo, dalla **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 agosto 2011, n. 80**.

È vero, infatti, che l'**art.8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972** limita la qualifica di esportatore abituale ai **soggetti “residenti”**; tuttavia, tale riferimento deve essere interpretato nel più ampio contesto della normativa IVA, tant'è che l'**art.17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972**, anche a seguito della riformulazione operata dal D.Lgs. n.18/2010, attribuisce al rappresentante fiscale non solo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'IVA, **ma anche l'esercizio dei relativi diritti**, tra i quali è certamente compresa la facoltà di acquistare beni o servizi senza imposta con l'utilizzo (e nei limiti) del plafond.

In definitiva, anziché recuperare l'imposta “a credito” **in sede di dichiarazione annuale o con il modello TR** – possibilità concessa dall'art. 30, comma 3, lett.e), del D.P.R. n. 633/1972 per il rimborso annuale e dall'art.38-bis, comma 2, dello stesso decreto per quello trimestrale – si può evitare tout court l'addebito del tributo assumendo lo status di esportatore abituale.

BUSINESS ENGLISH

Tax Litigation: come tradurre in inglese le vicende di un contenzioso tributario?

di Stefano Maffei

Trattiamo oggi la terminologia relativa al **contenzioso**, materia particolarmente interessante per il commercialista che si occupa di quello tributario (nel profilo *LinkedIn*, costui si potrà definire *Accountant, Expert in Tax Litigation*).

In primo luogo, suggerisco di descrivere la **Commissione tributaria** con *Tax court*, specificando magari se si tratta dell'organo di primo o di secondo grado (*Tax Court of First Instance, Tax Court of Appeal*). La Commissione tributaria provinciale è un *panel of three judges*, da tenere distinto quindi dai giudici monocratici.

Quanto ai **soggetti**, le due parti di un contenzioso civile o tributario sono l'attore (*plaintiff* oppure *petitioner*) e il convenuto (*defendant* oppure *respondent*). Nel contenzioso tributario, il *defendant* è di solito l'Agenzia delle Entrate del Paese coinvolto (traducibile come *Tax authority* ovvero, nel nostro caso, *Italian Revenue Service*).

La traduzione di **ricorso** pone alcune difficoltà. Io suggerisco *complaint*, ma è certamente corretto anche *petition* oppure *application*. Un'alternativa più sofisticata è *statement of claim*, utilizzato spesso in Inghilterra, anche se *claim* è letteralmente quello che i processual-civili definiscono "domanda". Ad un ricorso si risponde di solito con un *answer* (o meglio, *answer of defendant*). Nel corso del procedimento, le parti si scambiano memorie difensive (*briefs*) su questioni di fatto e di diritto.

La frase tipica del commercialista incaricato di contestare un avviso di accertamento sarà dunque *the taxpayer filed a complaint against the Italian tax authority* (il contribuente ha depositato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate). Per spiegare i termini del ricorso è corretto scrivere *as a general rule, complaints against the Italian Tax Authority must be filed within 60 days*.

Infine, concentriamoci sui **provvedimenti del giudice**. Eviterei in ogni caso *verdict*, termine che descrive una statuizione immotivata, tipica ad esempio della giuria popolare statunitense. Invece, *judgement* (o l'americano *judgment*) è la perfetta traduzione di sentenza mentre *order* (oppure *injunction*) è ideale per descrivere provvedimenti presi "allo stato degli atti", e quindi sempre revocabili (come i provvedimenti cautelari e la sospensione di un atto esecutivo

emesso da Equitalia). All'esito di un giudizio, il commercialista vittorioso potrà comunicare, con una punta di orgoglio, che *The tax court passed a judgment in favour of my client*.

Attenzione al falso amico *sentence*. Da un lato, *sentence* traduce il concetto di “frase” mentre, dall’altro, specialmente nella forma passiva, descrive esiti di condanna, soprattutto nell’ambito penale: nel caso dell’ergastolo, per esempio, è corretto scrivere che *Mr John was sentenced to life in prison*.

Per spunti e terminologia sull’inglese fiscale e commerciale visitate il sito di EFLIT: www.eflit.it